



# Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Risorgimento n. 5 – 63088 Montemonaco

Tel. 0736/856141 e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it

**Ordinanza n. 15 del 17/06/2021**

**Prot. 4030/2021**

**Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporaneo. Integrazione ordinanza n. 08/2021 – Strada della Sibilla**

**Servizio: POLIZIA LOCALE**

**L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di giugno**

**IL SINDACO**

**VISTA l'ordinanza n. 08 del 31/05/2021 “ Strada della Sibilla – Chiusura e relativi provvedimenti di viabilità”;**

**CONSIDERATO che in relazione alla sopra citata ordinanza numerosi veicoli parcheggiano in prossimità del varco di accesso alla Strada della Sibilla, creando situazioni di pericolosità;**

**VISTI gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;**

**VISTO il D.M. 10/07/2002;**

**VISTO il D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ;**

**ATTESO che si rende necessario ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà per salvaguardare una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell'ordine pubblico;**

**RITENUTA l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;**

**ORDINA**

**L'istituzione del divieto di sosta in prossimità del varco della Strada comunale della Sibilla del Comune di Montemonaco dal 19/06/2021 al 31/10/2021.**

**Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del C.d.S. sono incaricate della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.**

**I contravventori saranno puniti a norma di Legge.**

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.**

**In opposizione a detta Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., con le formalità stabilite nell'art. 74 del regolamento di esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Legge 06.12.1971, nr. 1034) ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.**

**TRASMETTE**

**La presente ordinanza alla Stazione Carabinieri Montemonaco, Stazione parco Carabinieri Forestali, Prefettura di Ascoli Piceno.**

**La validita' della presente ordinanza e' subordinata all'apposizione dell'opportuna segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'inizio della stessa.**

**Il responsabile del Servizio Polizia Urbana**

**- Dott.ssa Francesca Grilli -**

